COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 20 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: **ATO VIBO VALENTIA – SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SERVIZIO DELL'ATO VV. -**

L'anno duemiladiciannove, addì 28 del mese di febbraio ore 18:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maurizio De Nisi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale Antonio Grutteria.

Intervengono i Sigg.:

Cognome e Nome	*Qualifica*	*Presente*
De Nisi Maurizio	**Sindaco**	Si
Carchedi Antonio	Assessore	Si
Caruso Bruno Giovanni	*Assessore*	Si
Galati Rosalba	*Assessore*	Si
Raimondi Concetta Maria	*Assessore*	Si
PRESENTI: 5	ASSENTI: 0	

Il Sindaco riconosciuta la legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO*: ATO Vibo Valentia – Subentro alla Regione Calabria nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell'ATO VV.*

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n° 57 del 14 marzo 2013 (GU n° 69 del 22 marzo 2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente al coordinamento nel settore

dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento ex Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento, che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e quindi dei Comuni, quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il Decreto-Legge del 13 agosto 2011, n. 138 (conv. della legge n.148 del 2011), integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) all'art.3-bis, comma 1-bis, stabilisce che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56" e ancora ".... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ....";
- in attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la L.R. n. 14/2014, pubblicata sul BURC n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province e con l'individuazione al loro interno, quali enti di governo, delle Comunità d'Ambito costituite da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO di appartenenza;
- la partecipazione alle dette Comunità è obbligatoria per legge, mentre il servizio di raccolta può avvenire per sottoambiti definiti aree di raccolta ottimali (ARO);

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Filadelfia, in attuazione della legge regionale n.14/2014, nonché della DGR n. 381/2015, pubblicata sul BUR Calabria in data 23 novembre 2015, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e lo schema di Regolamento per il corretto funzionamento delle Comunità d'Ambito, provvedendo a sottoscrivere in data 15 giugno 2016 la relativa Convenzione;
- con nota del 20 giugno 2018 l'ANCI Calabria, nel rappresentare le cause che hanno determinato il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, ha chiesto di prorogare all'1°

gennaio 2019 il termine per il subentro nei rapporti contrattuali e ha assunto l'impegno, attraverso i Comuni capofila, in ordine alla tempestiva ratifica da parte dei Comuni dei contratti di gestione e circa l'assunzione dei relativi impegni finanziari;

- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018 ha chiesto ai Presidenti delle Comunità d'ambito di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e ai comuni Capofila delle Comunità d'Ambito di Cosenza e di Reggio Calabria di assumere formali impegni, a garanzia della conclusione delle attività nel nuovo termine previsto, al fine di valutare l'assenso alla richiesta di proroga;
- nella riunione del 26 giugno 2018 i Comuni capofila hanno ribadito l'impegno a subentrare entro il 31 dicembre 2018 nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e all'assunzione formale degli impegni richiesti in seno all'Assemblea dei Sindaci delle rispettive Comunità d'Ambito;
- la Comunità d'Ambito dell'ATO Vibo Valentia, con delibera n. 21 giugno 2018, ha deliberato "di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione, entro la data del 30 Novembre 2018, delle delibere del Consiglio Comunale dei relativi enti appartenenti all'ATO 4 – Vibo Valentia, di ratifica dei contratti di subentro";
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della LR n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e territorio, con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018 ha formulato una proposta di tariffa perequata a livello di ATO, laddove per l'ATO CZ-VV:
  - l'importo medio di Rifiuti urbani è pari a 180,90 €/t;
  - l'importo organico è quantificato in 91,69 €/t;
  - il prezzo di conferimento del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) al TMV di Gioia Tauro è pari ad 40,00 €/t,

DATO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale, nella seduta del 20/12/2018, con delibera n. 47:
- ha manifestato la volontà dell'Amministrazione di Filadelfia di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti di servizio relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti;
- ha precisato e dato atto che il subentro ai contratti in essere implica "la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro";

- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati è causa di una criticità regionale;
- nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO e dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:
  - i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;
  - la Regione si è rensa disponibile "… a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018";
  - per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale n. 16 gennaio 2019, n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
    - i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessati, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;
    - a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa il Direttore dell'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;

  - con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;
  - decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;
  - i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione.
- per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Vibo Valentia, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.
  Impianti privati:
  - EcocalSpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
  - SovrecoSpA, con sede a Crotone (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;

  Impianti pubblici:
  - Lamezia località S.Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- in occasione di guasti o disservizi dei suddetti impianti, il Comune di Ricadi, è stato comunque autorizzato al conferimento temporaneo anche presso altri impianti ed in particolare:

  Impianti privati:
  - Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;

  Impianti pubblici:
  - Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
  - Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la Rur;

- il Consiglio Regionale della Calabria, su proposta della Giunta Regionale (delibera G.R. n. 21 del 17 gennaio 2019) in data del 22 gennaio 2019, con Legge Regionale n.5, ha modificato la legge regionale n. 14/2014 in corso di pubblicazione), stabilendo, in particolare:
  - la modifica dell'art. 6 bis (Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito):
    commi 1 e 2: abrogati dalla Legge Regionale n.5 del 22 gennaio 2019;

comma 3: La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori";
comma 4: Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
comma 5: Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
comma 6: Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

- l'introduzione dell'art. 6 ter (Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani):
  - comma 1: Al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli ATO, le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019."
  - comma 2: Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1."
  - comma 3: Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida."
  - comma 4: Fermo restando l'intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un ATO non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità diviene inefficace. Con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio, la cessazione degli effetti della delega è comunicata

alla Comunità, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.

- comma 5: Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina, per ciascun ATO, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega di cui al comma 1. Gli enti locali aderenti all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3."

PRECISATO, per quanto sopra rappresentato, che:

- il mancato rinnovo dei contratti comporterà inevitabilmente il blocco degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti urbani con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e dell'ambiente;
- visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente provvedimento, derivanti dall'applicazione dei "contratti ponte", sono posti a carico del bilancio comunale per l'esercizio 2019 ed inserite nella TARI;

RITENUTO, per le motivazioni sopra rappresentate che:

- si rende necessario rinnovare i contratti scaduti, relativi alla gestione degli impianti privati, di volta in volta interessati al conferimento, secondo la capacità di trattamento dei rifiuti, nelle more che la Comunità d'ambito predisponga quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente, assumendo contestualmente il necessario impegno di spesa;
- il subentro del Comune alla Regione Calabria, nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti pubblici di trattamento o smaltimento dei rifiuti debba essere accompagnato, per come previsto dall'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del soggetto competente, in cui sia attestato che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante ad oggetto Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n. 48 del 14 luglio 2010 e s.m.i.
- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm. e ii.;

- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016;
- la Convenzione per la costituzione della "Comunità d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza", entrata in vigore il 22 giugno 2018 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni interessati;

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 20/12/2018, si è stabilito di subentrare alla Regione Calabria nei contratti di servizio relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell'ATO VV;

DI RINNOVARE i contratti di servizio scaduti, relativi alla gestione degli impianti, di volta in volta interessati al conferimento, secondo la capacità di trattamento dei rifiuti, nelle more che la Comunità d'ambito predisponga quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente per l'affidamento del/i servizio/i;

DI IMPEGNARSI a garantire la copertura economica dei servizi contrattualizzati e a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3 della L.R. n. 14/2014, le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, per come risultante dagli atti contabili che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare a questa Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio comune dell'ATO Vibo Valentia e per come individuato con deliberazione della Giunta regionale";

DI DELEGARE il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, alla formalizzazione di quanto disposto dall'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014 con la Regione Calabria, accettando l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della richiamata legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

DI DELEGARE E AUTORIZZARE il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Vibo Valentia, D.ssa Adriana Teti, alla sottoscrizione dei contratti c.d. "contratti ponte" congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espleteranno il servizio sopra descritto, in rappresentanza di questa Amministrazione;

DI DEMANDARE al Responsabile UTC gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

DI PRECISARE E DARE ATTO CHE

- la presente deliberazione implica la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell'ATO Vibo Valentia e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizioni

che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria la quale ha disposto e programmato il suddetto subentro;
- il subentro del Comune, per il tramite dell'ATO Vibo Valentia, alla Regione Calabria nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti deve essere accompagnato, per come previsto dall'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del soggetto competente (Regione Calabria), in cui sia attestato che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- il subentro, per il tramite dell'ATO Vibo Valentia nei contratti e la sottoscrizione, per il tramite dell'ATO Vibo Valentia, dei "contratti ponte", impegnano il Comune di Ricadi limitatamente alla quota di prestazioni di specifico interesse, proporzionale alle quantità di rifiuti conferite negli impianti, e secondo le condizioni economiche determinate dalle tariffe di conferimento già in vigore fino al 31/12/2018, applicabili ai predetti contratti ponte;
- qualsivoglia conseguenza negativa, derivante dal mancato pagamento delle quote di rispettiva competenza, dovrà essere circoscritta ai singoli enti inadempienti e che i gestori non potranno ridurre o sospendere i servizi per i comuni in regola con i pagamenti;
- il subentro per tramite dell'ATO Vibo Valentia nei contratti, per tutto il periodo di "accompagnamento tecnico ed economico", impegna la Regione Calabria a esercitare i controlli sui gestori per assicurare i corretti adempimenti degli obblighi contrattuali;
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente provvedimento, corrispondenti agli importi fino ad oggi previsti a favore della Regione Calabria, nei medesimi importi, sono posti a carico del bilancio comunale e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;
DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Calabria, all'Ufficio Comune del Comune Capofila dell'ATO;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.